

La limitazione delle grandi proprietà quale mezzo per diffondere la piccola proprietà

Di fronte alla necessità di costruire un nuovo ordine sociale si trovano di fronte due soluzioni contrastanti: o il collettivismo (comunione sociale di tutti i beni), oppure il benessere comune raggiunto mediante la diffusione della proprietà privata dei beni al maggior numero possibile dei cittadini, possibilmente a tutti. Questo secondo sistema è accettato dalla Democrazia Cristiana che ritiene la proprietà personale una garanzia della libertà e dignità umana. Solo questo titolo fa assurgere la proprietà privata a diritto di natura, in quanto cioè necessaria od utile per garantire la libertà personale. Fino al limite determinato dai bisogni personali, familiari e di condizione sociale la proprietà trova in quel titolo il suo carattere di necessità, quanto supera quel titolo vi trova il suo carattere di utilità.

1° Se in una determinata organizzazione statale il complesso dei beni ha tale estensione per cui singoli cittadini possano superare il limite ritenuto di necessità e godere il superfluo ritenuto utile, illimitatamente, senza cioè per questo ^{risultare} assai difficile o impossibile a tanti altri cittadini di procurarsi anch'essi una proprietà personale minima sufficiente a raggiungere quella indipendenza economica che è garanzia di libertà personale, in tal caso l'estensione della proprietà utile dei primi non è di ostacolo alla acquisizione della proprietà necessaria dei secondi. Allora tale estensione illimitata non è di ostacolo alla funzione sociale della proprietà. Vale l'esempio dell'Argentina che ha superficie sette volte maggiore dell'Italia con appena dieci milioni di abitanti.

2° Però indipendentemente dall'estensione della proprietà la sua funzione sociale, può essere ostacolata: a) da un uso socialmente dannoso e perciò illecito (abbandonata, non sfruttata razionalmente, con patti di lavoro iniqui, ecc.); b) dalla necessità di intervento statale per un piano generale di bonifica, di irrigazione, di lavori pubblici, di difesa, ecc. (espropriazione per pubblica utilità); c) da un criterio di utilità sociale che consigli di sottrarre alla potestà privata determinati beni o prodotti o servizi (miniere, ferrovie, elettricità, industrie chique, assicurazione, banche, ecc.)

Queste due ipotesi chiariscono che non necessariamente, né sempre l'ostacolo al fine sociale della proprietà è originato dalla estensione del patrimonio privato, ma molte volte l'ostacolo è precisamente tale illimitata estensione del patrimonio privato, altre volte da cause diverse che noi abbiamo ipotizzato in tre gruppi.

Nessuno dubita che lo Stato possa intervenire per porre rimedio a questi tre gruppi di cause, sia regolando l'uso della proprietà per eliminare gli ostacoli ad a), sia colla espropriazione per gli ostacoli ad b) e c). Invece qualcuno avanza dei dubbi sulla legittimità od opportunità della limitazione del patrimonio privato per porre rimedio alla prima causa e cioè per evitare che la eccessiva estensione della proprietà privata sia di ostacolo alla diffusione della piccola proprietà privata al maggior numero possibile di cittadini.

Il diritto illimitato che il capitalismo si arroga sulla proprietà privata, senza subordinazione al bene comune, si manifesta non soltanto

con un uso antisociale, ma anche con una estensione antisociale, perchè i lavoratori di fronte agli eccessivi accaparramenti di proprietà del capitalismo, si trovano nella impossibilità di formarsi una loro proprietà personale, alla quale pure i lavoratori hanno diritto.

In questo caso la pretesa di pochi cittadini ad una proprietà che è soltanto utile (cioè superflua nel senso che eccede soltanto il necessario) impedisce ad altri cittadini, anzi alla maggior parte di essi l'esercizio di un diritto ad una proprietà necessaria. Il diritto alla proprietà utile, che è subordinato perchè inferiore al diritto alla proprietà necessaria, può essere sacrificato nell'interesse comune.

Del resto espropriazione non vuol dire spogliazione, perchè verrà data una conveniente indennità. Non si tratta di sopprimere il diritto al patrimonio, ma di fare la conversione in un equivalente, di impedire un accaparramento che per la limitata quantità di beni disponibili impedirebbe a molti cittadini la partecipazione effettiva a tali beni. Ciò naturalmente ^{salvo} la riduzione, l'avocazione, la confisca della indennità, parziale o totale per altre cause o titoli.

Nessuno si sogna di dire moralmente illecito il divieto di accaparramento di generi alimentari, di vestiario, di oggetti di uso comune, quando quel divieto tende ad assicurarne a tutti la partecipazione mediante l'acquisto. E perchè dovrebbe essere illecito lo stesso criterio e la stessa norma per quei beni che pur non essendo beni di uso, ma di produzione, tuttavia sono ugualmente necessari a vantaggio dei fini temporali e trascendenti della vita e quindi della libertà e dignità umana?

Quando gli eccessivi concentramenti od accaparramenti di beni economici (mobili o immobili) rendono difficile o impossibile a molti cittadini di parteciparvi, quei concentramenti sono contrari alla funzione sociale della proprietà e in tal caso la limitazione della proprietà ed occorrendo il divieto di accaparramento successivo di essi, si impongono allo stato come un dovere di giustizia sociale.